

CARCANI. Non posso lasciar passare questo articolo senza sottomettere alla Camera talune osservazioni, le quali per avventura potrebbero portare qualche perfezionamento al progetto di legge che abbiamo in discussione. Io non ho voluto formularle sotto l'aspetto di emendamenti, perchè ho creduto meglio lasciare libero il campo alla Commissione o al Ministero di valersi di queste mie considerazioni sia nella legge, sia nel regolamento, il quale è completamento della legge stessa, in quel modo che ad essi potesse sembrare più opportuno.

In questo articolo 63 si prescrive che debbasi stabilire la cauzione che devono dare i gerenti del pubblico danaro.

Fino a questo momento, dei gravi inconvenienti sono avvenuti a questo riguardo, imperocchè le cauzioni che molti gerenti del pubblico danaro davano per taluni speciali incarichi non sono più corrispondenti agli incarichi che loro sono stati posteriormente aggiunti.

Diffatti nelle provincie meridionali, e credo succederà lo stesso in altre provincie, avvenne questo grave inconveniente, che i ricevitori del registro e bollo, i quali davano una piccola cauzione solamente per l'esazione che essi facevano della tassa sopra gli affari, furono poscia incaricati, dopo la soppressione delle corporazioni religiose e dopo la conversione dell'asse ecclesiastico, di esigere ancora tutte le rendite che appartenevano a quelle istituzioni e che passarono al demanio in forza delle rispettive leggi. Ora, come diceva, o signori, questi ricevitori davano la cauzione corrispondente a quell'introito che essi dovevano fare per la tassa sopra gli affari, e succedeva spessissimo che i ricevitori dei piccoli paeselli davano una cauzione limitatissima, perchè assai limitati erano gli affari che in quelle residenze si facevano; ma in quei paeselli stessi è avvenuto che si sono trovate sovente delle rendite ragguardevolissime appartenenti alle corporazioni religiose soppresse, dimodochè un ricevitore del registro e bollo, il quale era perfettamente in istato di rispondere di ogni sua malversazione colla cauzione data, quando questa era ragguagliata soltanto agli introiti per le tasse sugli affari, non si trova più in condizione di poter rispondere dell'esazione ragguardevolissima delle entrate provenienti al demanio dai beni delle corporazioni religiose e dagli enti ecclesiastici soppressi a lui affidata.

Debbo poi far notare ancora che questi ricevitori del registro e bollo si trovano in una posizione assai difficile, perchè buona parte di essi non può avere speranza di conseguir la pensione, attesochè, quantunque nella legge del 1864 sia stabilito che i ricevitori del registro e bollo abbiano diritto alla pensione, questo loro diritto non può essere però sperimentato se non dal giorno che quella legge ebbe vigore, e non per gli anni antecedenti, come fu disposto per gli impiegati

delle cancellerie giudiziarie, i quali ugualmente erano pagati ad aggio e non lasciavano il 2 e mezzo per cento nella cassa delle pensioni. Quindi accade che i ricevitori, i quali hanno servito per 30 o 40 anni, dovrebbero aspettare ancora 25 anni per poter liquidare la loro pensione, cosa assolutamente e sotto tutti i riflessi impossibile.

Ora, è cosa ben naturale che, quando un ricevitore entra nella persuasione che non può mettere speranza nella pensione, quando manca ai suoi occhi la prospettiva di un avvenire che possa assicurargli una comoda e tranquilla vecchiaia, sia preso dalla tentazione di approfittare della felice posizione fattagli dal Governo di esigere, nel momento in cui maturano i fitti delle proprietà demaniali, 40 o 50 mila lire in una volta, ed abbandonare il suo posto, lasciar prendere la sua macchina cauzione, fuggirsene di soppiatto all'estero per creare a se stesso ed alla sua famiglia una condizione nuova e soddisfacente di esistenza, che non poteva altrimenti sperare dopo tanti anni di fatiche. Io son ben sicuro che il signor ministro delle finanze non ignorerà che ve ne sono stati ben molti di codesti inconvenienti sinora!

Ma io credo che non solo si debba pensare perchè siano garantite le diverse entrate dello Stato, ma che si debba anche provvedere a che non si arrechi danno alla proprietà demaniale.

Presentemente succedono sotto quest'aspetto dei gravissimi mali. Prima della legge del 7 luglio 1866, molte amministrazioni dello Stato chiesero dei locali per adibirli ad usi diversi. Furono quindi evacuati in fretta parecchi monasteri e conventi ed i locali passarono alle diverse amministrazioni che li avevano richiesti. Ora, molti di questi locali non sono stati ancora addetti agli usi cui le amministrazioni pensavano di destinarli, ed intanto che cosa è avvenuto di quei locali? A vederli è una cosa che fa pietà: non ci sono rimaste le porte, non ci sono rimaste le finestre, vi hanno tolto un significativo valore di ferramenti, non ci sono rimasti infine nemmeno i chiodi ch'erano attaccati alle mura, tutto è stato dilapidato, tutto rubato, senza che nessuno avesse pur reclamato, essendo rimasti quei locali in un abbandono assoluto. Io penso che colui per incuria del quale tanto danno proviene alle proprietà dello Stato ne debba effettivamente rispondere; ed è perciò ch'io vorrei che anche per questa parte fosse nel regolamento presa in considerazione in un modo serio e preciso la garanzia per la conservazione di queste proprietà dello Stato.

Nè i danni solamente si verificano per i fabbricati, ma moltissime volte si avverano ancora per i fondi rustici. Io non voglio abusare della bontà della Camera per indicarne diversi che sono a mia conoscenza, ne segnalerò un solo ch'è il più importante di tutti: molti nella Camera conosceranno che vi è nelle provincie napoletane il *tratturo regio*, il quale dagli estremi Abruzzi mette